



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**I L T R I B U N A L E D I S A L E R N O**

**Sezione Lavoro**

Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 19.4.2023, ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 31.10.2023, ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente

**S E N T E N Z A**

nei giudizi riuniti iscritti ai n. 6008 e 6056 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022, vertenti

**TRA**

, C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Gianfranco Nunziata, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno in via Irno n. 11;  
PEC: avv.gianfranconunziata@pec.ordineforense.salerno.it;

**Ricorrente**

**E**

**I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, in forza di procura generale notarile alle liti in atti, dall'Avv. Francesco Bove e con questi elettivamente domiciliato in Salerno, corso Garibaldi n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto;  
PEC: avvfrancescobove@pec.ordineforense.salerno.it

**Resistente**



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2023

**OGGETTO:** Opposizione all'ordinanza ingiunzione etc. (Opposizione ad avviso di addebito).

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con ricorso depositato telematicamente il 19.09.2022, successivamente riunito con provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno al più recente giudizio incardinato al n. RG 6056/2022 per identità soggettiva ed oggettiva delle cause, agiva contro l'I.N.P.S. dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, per opporsi avverso l'avviso di addebito n. 400 2022 00037103 51 000, notificato il 18/08/2022, con il quale l'INPS gli intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 4.620,44 per omesso versamento dei contributi IVS a titolo di Gestione Commercianti dal 12.2019 al 12.2019, dal 07.2020 al 09.2020 e dal 10.2020 al 12.2020.

Il ricorrente, in particolare, deduceva:

- di aver rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato in cui era precedentemente impegnato solo in data 30.6.2020;
- di essere stato amministratore della società                    srl, da gennaio 2020 a giugno 2020, periodo nel quale la stessa aveva impiegato 3 unità con contratto part-time al 60%;
- di aver aperto la partita IVA in data 27.07.2020 e di essersi iscritto alla gestione separata come professionista il 17.11.2020;
- di non aver svolto nel 2019 e nel 2020 alcuna attività commerciale o ad essa collegata e di aver emesso fatture come professionista soltanto nel 2022.

Eccepiva, dunque, l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti Inps non avendo mai svolto, per i periodi indicati, alcuna attività commerciale né in modo continuativo né saltuario, pur essendo l'amministratore della indicata srl. Deduceva, poi, la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato che rendeva incerto ed inesigibile il credito vantato e le sanzioni applicate asseritamente esose e sproporzionate. Sulla scorta di tali



argomentazioni parte attrice, chiedendo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto ricorrendone i presupposti, concludeva chiedendo: <<1. in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 400 2022 00037103 51 000 per la somma di €. 4.620,44 (...). Anche con atto inaudita altera parte, in ragione della documentata fondatezza dei motivi d'opposizione dedotti; 2. accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito n. 400 2022 00037103 51 000 per la somma di €. 4.620,44 e dell'iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 46/1999 e s.m.i.; 3. dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficace e/o annullare l'avviso di addebito n. 400 2022 00037103 51 000 per la somma di €. 4.620,44, per carenza di motivazione, per inesistenza del credito e quindi inesistenza del diritto dell'I.N.P.S., per tutte le ragioni in premessa, e dichiarare - in ogni caso - non dovute le somme richieste; 4. in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge; 5. condannare, in ogni caso, parte resistente al pagamento del compenso professionale, delle spese, competenze e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 15 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo>>.

2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS, con memoria telematica depositata in data 23.3.2023, nella quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso precisando che l'iscrizione del alla gestione commercianti effettuata in data 12.12.2019, era pervenuta dal flusso Comunica.it in data 19.12.2019, con la visura della srl, società della quale risultava essere amministratore e socio unico nominato con atto del 4.12.2019. Precisava che al momento dell'iscrizione – effettuata ex art. 1 co.203 della L.662/1996 – non risultava alcuna altra contribuzione previdenziale e che lo stesso ricorrente svolgeva l'attività lavorativa all'interno della società con carattere di abitualità e prevalenza, in piena autonomia ed assumendo con propria responsabilità la gestione della società, senza l'aiuto di



dipendenti. Concludeva per il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute. Vinte le spese.

3. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, e ritenute implicitamente superflue le richieste di prova costituenda articolate da parte attrice, veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 31.10.2023, la quale, tuttavia, veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Entrambe le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni già formulate nel ricorso e nella memoria di costituzione in giudizio.

Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio è fondata e va, pertanto, accolta.

Va, infatti, in primo luogo rammentato, in punto di diritto, che con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il legislatore, introducendo un mutamento nel precedente assetto disciplinare, ha, sostanzialmente, esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività. Anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: *“Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in*



*accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività".*

La Corte Suprema, sulla scorta di tale assetto disciplinare, ha chiarito, quindi, che affinché sorga l'obbligo dell'iscrizione è comunque richiesta anche la condizione di cui alla lettera c), cioè è necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

Ciò vale anche rispetto a coloro che siano amministratori di s.r.l., avendo la Cassazione in diverse recenti pronunce statuito che: *<<In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitudine e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti)>>* (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018, Rv. 649935).

In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che



*“detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.*

Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.

E' opportuno chiarire, altresì, che l'onere della prova dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione è a carico dell'Inps essendo l'Istituto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009).

Il requisiti della abitualità e prevalenza, infine, devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.

Orbene, nel caso che ci occupa l'unico elemento di cui l'INPS ha fornito prova in questo giudizio, e che dovrebbe costituire il dato fondante il provvedimento di iscrizione d'ufficio di cui si discute risulta essere la qualità, in capo al ricorrente di socio unico ed amministratore della società “ S.R.L.”, iscritta il ed esercente l'attività classificata come “Altri servizi di sostegno alle imprese”, unito alla circostanza logica che il

in quel periodo non versava altra contribuzione previdenziale ed aveva partecipazioni in altre società ( ); dal che dovrebbe in via automatica inferirsi l'espletamento da parte del ricorrente di attività commerciale con



carattere di abitudine e prevalenza.

E, tuttavia, appare evidente che il succitato dato meramente documentale dell'espletamento da parte del ricorrente della ruolo di amministratore della società neo costituita S.R.L. costituisce elemento insufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento da parte del medesimo, con carattere di abitudine e prevalenza, di lavoro all'interno dell'azienda, non avendo l'Istituto dato prova di aver svolto alcuna verifica concreta in merito all'espletamento da parte del , in seno alla società, di una qualche attività lavorativa continuativa o di altro genere di attività gestoria di natura commerciale e non meramente amministrativa.

Al contrario il ricorrente ha dimostrato documentalmente (mediante le risultanze della visura camerale e dell'estratto contributivo) che l'impresa in quel periodo aveva tre dipendenti e che egli ha espletato attività di lavoro dipendente, estraneo alla società, sino ad ottobre 2019 e, nuovamente, da aprile fino a all'inizio di luglio 2020, mentre nei primi anni di attività la nuova società è stata assai moderatamente attiva sotto il profilo commerciale.

E' evidente come si tratti di elementi che inducono a ritenere del tutto incerta la deduzione logica dell'Istituto che ha portato l'iscrizione officiosa del ricorrente nella gestione commercianti ed assai più verosimile la tesi di parte opponente secondo cui il , dal momento della costituzione della s.r.l., si sarebbe limitato ad un ruolo di mera amministrazione formale, senza alcun coinvolgimento nell'espletamento concreto dell'attività commerciale, tanto meno con il richiesto carattere di abitudine e prevalenza.

I presupposti fattuali occorrenti per l'iscrizione officiosa di cui si discute, dunque, appaiono, per quanto detto, sostanzialmente privi di prova, legati a deduzioni di carattere fondamentalmente suppositivo, così come gli elementi documentali in concreto forniti risultano di natura ambivalente e privi di univocità in carenza di un aggancio a specifiche e puntuali circostanze di fatto.

Ne deriva che la domanda di annullamento dell'avviso di addebito opposto proposta con



l'atto introduttivo del giudizio va accolta per carenza di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione officiosa del ricorrente nella gestione commercianti dell'INPS a decorrere da dicembre 2019 e sino al dicembre 2020.

L'obiettiva controvertibilità in diritto della questione relativa al trattamento da riservare ai soci amministratori di s.r.l. (viepiù se anche soci unici), che ha dato luogo a divergenti interpretazioni in sede di merito e che solo di recente risulta aver trovato una lettura univoca e consolidata nella giurisprudenza di legittimità (con le ricordate pronunce del 2019), giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6008 dell'anno 2022, promosso da \_\_\_\_\_ nei confronti dell'I.N.P.S., in persona del suo Presidente e l.r.p.t., così provvede:

- 1) in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. \_\_\_\_\_, notificato il 18/08/2022, dichiarando insussistente, per il periodo preso in considerazione dal titolo esecutivo opposto (dicembre 2019-dicembre 2020), l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla Gestione Commercianti dell'INPS;
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Salerno, 30.11.2023.

Il Giudice

Dott. Antonio Cantillo

